



**Newsletter n. 31/2023 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione
siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

1. **Cons. Stato, Ad. plen., 11 agosto 2023, n. 15, l'Adunanza plenaria si pronuncia sulla competenza in relazione all'azione di ottemperanza;**
2. **Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7631, assegnazione degli stalli per il servizio di trasporto da e per un aeroporto: regole procedurali e criteri orientativi;**
3. **Cons. Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7612, variazione ufficiosa del domicilio fiscale e scelta imprenditoriale della sede societaria;**
4. **Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2023, n. 7539, sulle condizioni di ammissibilità dell'intervento in appello;**
5. **Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2023, n. 7538, sulla legittimità delle limitazioni alla possibilità di insediamento di attività commerciali a tutela dell'ambiente urbano;**
6. **Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359, sui criteri ministeriali di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione;**
7. **Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2023, n. 7196, sulla illegittimità della metodologia tariffaria che assicura ai gestori integrati una remunerazione aggiuntiva rispetto agli operatori indipendenti in regime di mercato;**
8. **Cons. Stato, sez. II, 21 luglio 2023, n. 7158, sul preavviso di diniego e sull'onere istruttorio per la sanatoria nel caso in cui l'autore dell'abuso non sia il proprietario esclusivo del bene;**
9. **C.g.a., sez. giur., 27 luglio 2023, n. 488, sul momento in cui la sentenza del giudice amministrativo passa in giudicato e decorre il termine per proporre la domanda risarcitoria;**

10. C.g.a., sez. giur., 27 luglio 2023, n. 470, sulla legittimità dell'applicazione di sanzioni al difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, anche se affiancato da altro difensore a ciò abilitato;
11. C.g.a., sez. giur., 27 luglio 2023, n. 468, sulla vincolatività del giudicato implicito, formatosi nel giudizio in cui si declina la giurisdizione, per il giudice dinanzi al quale la domanda viene riproposta;
12. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 1 agosto 2023, n. 12962, alla Corte di giustizia UE la questione circa la compatibilità con il diritto eurounitario dell'applicazione dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 alle procedure *antitrust*;
13. T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 31 luglio 2023, n. 649, sull'inapplicabilità del principio di rotazione alle procedure ristrette;
14. T.a.r. per il Piemonte, sez. III, 26 luglio 2023, n. 722, sulla compatibilità col diritto dell'Unione europea delle limitazioni all'operatività dei centri di assistenza doganale.

Consiglio di Stato – Pareri

15. Cons. Stato, sez. I, 3 agosto 2023, n. 1084, sulla decorrenza della reintegrazione nel grado e sulla riammissione in servizio del militare;
16. Cons. Stato, sez. I, 31 luglio 2023, n. 1077, sulla legittimità del diniego di riammissione in servizio;
17. Cons. Stato, sez. I, 19 luglio 2023, n. 1047, sulla giurisdizione in caso di pretesa alla restituzione delle quote associative di un circolo della Marina militare;
18. Cons. Stato, sez. I, 22 giugno 2023, n. 1074, reintegrazione nel grado del militare rimosso: discrezionalità decisoria e profili valutativi.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(1)

L'Adunanza plenaria si pronuncia sulla competenza in relazione all'azione di ottemperanza.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, ordinanza 11 agosto 2023, n. 15 - Pres. Maruotti, Est. Franconiero

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, c.p.a., va dichiarata l'incompetenza funzionale del Consiglio di Stato e va, invece, devoluta al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la competenza, in relazione all'azione di ottemperanza della sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 19 del 2022, confermativa della pronuncia del T.a.r. per il Lazio n. 5144 del 2020.

Le due sentenze *de quibus* hanno, *ex art.* 113, comma 1, c.p.a., il medesimo contenuto dispositivo e conformativo, prescrivendo entrambe il principio secondo cui il Ministero è tenuto a verificare in concreto se il percorso formativo, scandito dai titoli e dalle attestazioni conseguite dalla ricorrente all'estero, soddisfi, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(2)

Assegnazione degli stalli per il servizio di trasporto da e per un aeroporto: regole procedurali e criteri orientativi

Consiglio di Stato, sezione VII, 7 agosto 2023, n. 7631 – Pres. Chieppa, Est. Nocelli

L'esercizio del potere da parte del gestore aeroportuale di assegnazione degli stalli per il servizio di trasporto da e per un aeroporto è subordinato all'effettuazione di un'approfondita istruttoria, volta a verificare l'effettiva necessità di contingentare il servizio e, quindi, di limitare la concorrenza nel settore.

Lo stallo non è una sorta di *res nullius*, aperta alla libera disponibilità di chiunque, ma costituisce a tutti gli effetti un bene, che può essere oggetto di assegnazione contingentata ed a titolo oneroso.

Rappresenta, infatti, una specifica *utilitas*, che può e deve essere assegnata a chi ne faccia richiesta, a condizioni di parità, secondo i principi della

concorrenza e, dunque, mediante pubblica gara, potendo il concessionario dell'infrastruttura aeroportuale ottenere un corrispettivo, formalmente correlato alla stipula di un contratto di sub-concessione, per l'utilizzo da parte di operatori economici terzi delle aree poste all'interno del sedime aeroportuale, sia *air-side* sia *land-side*, ai fini dello svolgimento di attività imprenditoriali.

La necessità di non falsare la concorrenza nel settore impone di limitare il numero degli operatori che effettuano il servizio solo se inevitabile, previo accertamento dell'impossibilità di una diversa organizzazione, verificata attraverso un'approfondita istruttoria, con la partecipazione dei soggetti interessati e in base ai principi di libero mercato e libera concorrenza.

Questi ultimi impongono all'amministrazione precedente di valutare come prima opzione, sulla base del principio di proporzionalità, quella meno restrittiva per la libera iniziativa economica delle imprese e di consentire, quindi, la concorrenza nel mercato senza limitazione del numero degli operatori ammessi a svolgere una determinata attività, potendo tale limitazione derivare solo dall'impossibilità di procedere con la prima opzione.

Del resto, gli articoli da 10 a 13 del decreto legislativo n. 201 del 2022 impongono, prima di giungere all'istituzione di un servizio pubblico con attribuzione di un diritto speciale o esclusivo a un singolo operatore o a un numero ristretto di operatori, l'obbligo di verificare se le imprese operanti sul mercato oppure anche soggetti del terzo settore o cittadini organizzati siano già in grado di assicurare adeguatamente la soddisfazione dei bisogni della collettività, eventualmente sostenendoli con misure di incentivazione, ma senza giungere all'istituzione di un servizio pubblico o comunque senza limitare il numero degli operatori.

(La fattispecie in esame afferisce alla procedura comparativa di assegnazione del servizio di trasporto di persone, mediante autobus, dalla stazione centrale di Milano all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, e viceversa).

(3)

Variazione ufficiosa del domicilio fiscale e scelta imprenditoriale della sede societaria

[Consiglio di Stato, sezione VII, 7 agosto 2023, n. 7612 – Pres. Chieppa, Est. Castorina](#)

La scelta della collocazione territoriale della propria attività di impresa fa certamente parte dell'esercizio della libertà di iniziativa economica richiamata e tutelata dall'art. 41 della Costituzione, in quanto la decisione se mantenere l'attività di impresa circoscritta all'ambito territoriale in cui è sorta o se estenderla ed articolarla in un territorio più vasto, all'interno della stessa Regione o anche oltre i confini di questa, è espressione della libertà organizzativa dell'imprenditore ed è affidata alle sue valutazioni.

Di conseguenza, il potere dell'amministrazione fiscale di variazione d'ufficio del domicilio fiscale, legalmente tipizzato, ha natura derogatoria ed eccezionale e può essere ritenuto compatibile con i principi costituzionali ed eurounitari solo se mantenuto entro uno stretto ambito applicativo, non invasivo di decisioni, quale quella di individuazione della sede della società, che spetta all'impresa prendere e rispetto alle quali l'intervento dello Stato consiste appunto in un'eccezione, insuscettibile di applicazioni analogiche o anche solamente estensive, motivate su una mera maggiore facilità dei controlli da parte dell'amministrazione.

La nozione di sede dell'amministrazione, in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva delle persone giuridiche.

Quest'ultima declina il luogo dove si svolgono le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, concretamente deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente.

La determinazione del luogo della sede dell'attività economica di una società implica, dunque, la considerazione di un complesso di fattori, tra i quali la sede statutaria, il luogo dell'amministrazione centrale, il luogo di riunione

dei dirigenti societari e quello, abitualmente identico, in cui si adotta la politica generale di tale società.

(La fattispecie in esame afferisce ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, avente ad oggetto il trasferimento del domicilio fiscale sociale. La società ha documentato che nella sede romana si svolgono le attività di direzione dell’ente, le assemblee degli organi di vertice, la direzione commerciale ed i rapporti con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività commerciale, sicché deve ritenersi che in quel luogo l’imprenditore ha operato correttamente la scelta della sede amministrativa).

(4)

Sulle condizioni di ammissibilità dell’intervento in appello.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2023, n. 7539 – Pres. Poli, Est. Monteferrante](#)

È inammissibile l’intervento diretto in appello del soggetto che avrebbe dovuto proporre ricorso principale, trovandosi nella stessa situazione soggettiva degli originari ricorrenti.

(5)

Sulla legittimità delle limitazioni alla possibilità di insediamento di attività commerciali a tutela dell’ambiente urbano.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 4 agosto 2023, n. 7538 – Pres. Poli, Est. Monteferrante](#)

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, è legittimo limitare l’apertura di nuovi esercizi commerciali a tutela dell’ambiente urbano; pertanto, è legittima la delibera con cui il comune preclude l’apertura di grandi esercizi commerciali in aree situate in prossimità del centro storico: infatti, la finalità di rilancio del centro storico, con quanto ciò comporta in termini di qualità delle relazioni umane e di salvaguardia della storia e delle tradizioni della comunità locale, costituisce per l’appunto la finalità di interesse pubblico compendiate nella dizione tecnica di “tutela dell’ambiente

urbano” che giustifica a pieno titolo possibili limitazioni all’insediamento di nuove attività commerciali.

(6)

Sui criteri ministeriali di revisione dei prezzi dei materiali da costruzione.

[Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2023, n. 7359 – Pres. De Nictolis, Est. Barreca](#)

La decisione di utilizzare il meccanismo che fa perno su tre fonti di rilevazione “ufficiali”, per la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, non è di per sé censurabile, trattandosi di un modo di organizzazione della discrezionalità, e come tale idoneo a vincolare in positivo le scelte dello stesso organo consultivo. Tuttavia, non risponde ai principi di ragionevolezza e di buona amministrazione privarsi dell’apporto di fonti alternative, in primo luogo, a fini di controllo del risultato ottenuto, e, quindi, di supporto all’istruttoria, se e nei limiti in cui sia necessaria l’implementazione di dati eventualmente mancanti. Ragionevole e corretto è pertanto procedere a rinnovare, in tutto o in parte, la fase della rilevazione quando vi siano scarti eccessivi tra i valori rilevati in ambito ministeriale e i valori risultanti da fonti private.

(7)

Sulla illegittimità della metodologia tariffaria che assicura ai gestori integrati una remunerazione aggiuntiva rispetto agli operatori indipendenti in regime di mercato.

[Consiglio di Stato, sezione II, 24 luglio 2023, n. 7196 – Pres. Cirillo, Est. Boscarino](#)

È illegittima la delibera con cui l’ARERA introduce una metodologia tariffaria con cui, nell’ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle) duplicano la copertura dei costi di esercizio per la commercializzazione e valorizzazione delle frazioni differenziate, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta

di scomputare tale “rimborso” dall’incasso dei ricavi dai cd. sistemi di *compliance*; mentre gli altri soggetti imprenditoriali, che operano autonomamente nel mercato a valle dell’avvio a riciclo e recupero della raccolta differenziata della plastica, occupandosi della selezione e trattamento dei rifiuti in plastica provenienti da rifiuto solido urbano, percepiscono il solo corrispettivo ritraibile dalla contrattazione di mercato in esito alla loro attività.

(8)

Sul preavviso di diniego e sull’onere istruttorio per la sanatoria nel caso in cui l’autore dell’abuso non sia il proprietario esclusivo del bene.

[Consiglio di Stato, sezione II, 21 luglio 2023, n. 7158 – Pres. Sabato, Est. Manzione](#)

Le modifiche introdotte all’art. 10 *bis* della l. n. 241 del 1990 dall’art. 12 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, impongono una riflessione sull’orientamento della giurisprudenza che ha sempre inteso legittimare la p.a. a svolgere, in sede di adozione del provvedimento e del relativo compendio motivazionale, una valutazione complessiva delle osservazioni del privato e a precisare ulteriormente le proprie posizioni giuridiche, con il solo limite della riconducibilità delle ulteriori argomentazioni allo «schema» delineato dalla comunicazione *ex art. 10-bis*. Allorché siffatte argomentazioni siano meramente ripetitive di quelle già poste a base della domanda del privato può ancora ritenersi insussistente l’obbligo di un’analitica confutazione da parte dell’amministrazione procedente, fermo restando che il provvedimento deve chiaramente dar conto delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni e non limitarsi a dichiarare, come mera formula di stile, l’avvenuta analisi delle stesse.

La relativamente maggiore ampiezza della legittimazione a richiedere la sanatoria, rispetto a quanto dettato per il preventivo permesso di costruire, trova giustificazione nella possibilità da accordare al predetto responsabile, coincidente con l’esecutore materiale delle opere abusive, della fruizione di uno strumento giudiziario utile ad evitare le conseguenze penali dell’illecito commesso, ferma restando la salvezza dei diritti di terzi. Se, tuttavia, l’autore dell’abuso non è il proprietario esclusivo del bene, l’Amministrazione ha un

onere aggravato di approfondimento della posizione dei contitolari, giusta la rilevanza che nel procedimento edilizio assume la figura del proprietario, quale destinatario, ancorché *pro quota* in caso di comproprietà, della sanzione dell'acquisizione del bene al patrimonio comunale.

(9)

Sul momento in cui la sentenza del giudice amministrativo passa in giudicato e decorre il termine per proporre la domanda risarcitoria.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 27 luglio 2023, n. 488 – Pres. De Francisco, Est. Pizzi](#)

Il momento del passaggio in giudicato della sentenza amministrativa, coincidente con il *dies a quo* del termine decadenziale di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a., entro cui può proporsi la domanda risarcitoria, risulta articolato come segue:

a) la proposizione della revocazione ordinaria, essendo un mezzo di impugnazione ordinario, è ostativa alla immediata formazione del giudicato sulla sentenza revocanda, il quale dunque si forma con la pubblicazione della decisione di inammissibilità della revocazione, qualora tale ultima sentenza non sia passibile di ricorso per cassazione;

b) né, a prolungare di sei mesi tale termine, soccorre l'art. 107, comma 1, c.p.a., perché avverso la declaratoria di inammissibilità della revocazione non è ammesso il ricorso in cassazione, non potendosi configurare da parte di tale sentenza una violazione dei limiti esterni della giurisdizione;

c) ne deriva che le sentenze del Consiglio di Stato passano in giudicato, nei vari possibili casi:

c.1) con lo spirare dei termini per proporre il ricorso per cassazione o la revocazione ordinaria, ove non proposti;

c.2) con la pubblicazione della sentenza che dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

c.3) il giorno in cui spirano i termini del ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, ove esso, avendo positivamente superato la fase rescindente e dunque revocato la sentenza gravata, abbia deciso in qualsiasi senso il c.d. giudizio rescissorio: è solo a tale ipotesi che si riferisce, ove correttamente inteso, l'art. 107, comma 1, c.p.a.;

d) la suddetta casistica non implica una sostanziale differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria, poiché:

d.1) anche per quest'ultima, invero, superata positivamente la fase rescindente e rimosso così il giudicato che si era formato, la decisione sulla revocazione resa in esito alla fase c.d. rescissoria riapre – analogamente al caso di cui alla superiore lettera c.3) – il termine per il ricorso in cassazione ex art. 107, comma 1, c.p.a.; nonché, ove la decisione rescissoria sia favorevole anche nel merito, altresì il termine di 120 giorni ex art. 30, comma 5, c.p.a., per proporre la domanda risarcitoria;

d.2) viceversa, la declaratoria di inammissibilità della revocazione – sia straordinaria, sia ordinaria – tiene ferma la data di formazione del giudicato e, quindi, quella di decorrenza del termine ex art. 30, comma 5, c.p.a.:

d.2.1) alla data della già avvenuta formazione del giudicato, per quella straordinaria;

d.2.2) alla data della declaratoria di inammissibilità della revocazione, per quella ordinaria;

d.2.3) salvo che, in ambo tali ipotesi, sia stato già proposto autonomamente il ricorso per cassazione, nel rispetto dei termini per esso previsti, comportando esso che il giudicato si vada a formare (non sulla decisione della revocazione, bensì sulla decisione, ove successiva, della Corte di cassazione.

(10)

Sulla legittimità dell'applicazione di sanzioni al difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, anche se affiancato da altro difensore a ciò abilitato.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 27 luglio 2023, n. 470 – Pres. De Francisco, Est. Pizzi](#)

In un giudizio incardinato dinanzi ad una giurisdizione superiore non può essere indicato come difensore un avvocato che non risulta iscritto all'albo per le giurisdizioni superiori, anche se nel giudizio è stato affiancato da altro avvocato sicuramente iscritto a tale albo; e ciò perché tale indicazione, indipendentemente dalla sottoscrizione di atti processuali, comporta *ex se* l'assunzione della qualità di difensore costituito, con l'astratta titolarità di una serie di prerogative processuali, tra cui l'accesso al PAT.

(11)

Sulla vincolatività del giudicato implicito, formatosi nel giudizio in cui si declina la giurisdizione, per il giudice dinanzi al quale la domanda viene riproposta.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 27 luglio 2023, n. 468 – Pres. De Francisco, Est. Chiné](#)

In caso di c.d. *traslatio iudicii* conseguente a declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, i giudicati impliciti formati dinanzi al plesso giurisdizionale che declina la giurisdizione non vincolano il giudice amministrativo dinanzi al quale la domanda venga tempestivamente riproposta; infatti, come si evince dalle disposizioni legislative che regolano la fattispecie, nei rapporti tra giurisdizioni diverse non si verifica mai la “riassunzione” dello stesso processo dinnanzi a un altro giudice, ma si ha sempre la “riproposizione della domanda” medesima in un distinto processo, in cui è tuttavia data *ex lege* salvezza, a certi fini e a determinate condizioni, agli effetti sostanziali e processuali della stessa domanda che, nel primo e distinto processo, era stata proposta a diversa giurisdizione.

(12)

Alla Corte di giustizia UE la questione circa la compatibilità con il diritto eurounitario dell’applicazione dell’art. 14 l. n. 689 del 1981 alle procedure *antitrust*.

[T.a.r. per il Lazio, sezione I, ordinanza 1 agosto 2023, n. 12962 – Pres. Petrucciani, Est. Viggiano](#)

È rimessa alla Corte di giustizia UE la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE: “Se l’art. 102 TFUE, letto alla luce dei principi di tutela della concorrenza ed effettività dell’azione amministrativa, debba essere interpretato nel senso che osti a una normativa nazionale, quale quella discendente dall’applicazione dell’art. 14 della l. 24 novembre 1981, n. 689 –

come interpretata nel diritto vivente – che impone all’Autorità garante della concorrenza e del mercato di avviare il procedimento istruttorio per l’accertamento di un abuso di posizione dominante entro il termine decadenziale di novanta giorni, decorrente dal momento in cui l’Autorità ha la conoscenza degli elementi essenziali della violazione, potendo questi ultimi esaurirsi nella prima segnalazione dell’illecito ”.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell’Ufficio del massimario.

(13)

Sull’inapplicabilità del principio di rotazione alle procedure ristrette.

[T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, sezione I, 31 luglio 2023, n. 649 – Pres. Criscenti, Est. De Col](#)

Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione, atteso che quest’ultimo trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione.

(14)

Sulla compatibilità col diritto dell’Unione europea delle limitazioni all’operatività dei centri di assistenza doganale.

[T.a.r. per il Piemonte, sezione III, ordinanza 26 luglio 2023, n. 722 – Pres. Perna, Est. Cappadonia](#)

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se l’art. 18 reg. UE 952/2013, unitamente al considerando 21, debba essere interpretato nel senso che osti ad una norma (l’art. 3, comma 3, d.m. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell’operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato”

all'interno della Direzione Regionale / Interregionale / Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale;

b) se gli artt. 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l'art. 3, comma 3, d.m. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell'operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all'interno della Direzione regionale/interregionale/ Interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali;

c) se gli artt. 56-62 T.F.U.E. debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una norma (l'art. 3, comma 3, D.M. n. 549/1992) e prassi nazionale che dispongono la limitazione dell'operatività dei CAD – Centri di assistenza doganale presso un “luogo approvato” all'interno della Direzione regionale/interregionale/interprovinciale in cui hanno sede legale, escludendone l'estensione all'intero territorio nazionale e riservando al contempo tale operatività su tutto il territorio nazionale soltanto agli spedizionieri doganali”.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Consiglio di Stato – Pareri

(15)

Sulla decorrenza della reintegrazione nel grado e sulla riammissione in servizio del militare.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 3 agosto 2023, n. 1084 – Pres. Poli, Est. Perrelli](#)

La reintegrazione nel grado del militare decorre dalla data del provvedimento che l'ha disposta.

Il Consiglio ha precisato che:

a) la reintegrazione nel grado non costituisce un diritto conseguente al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, ma, al contrario, dipende da una decisione di carattere ampiamente discrezionale riservata all'Amministrazione militare;

b) anche nel vigore dell'attuale codice dell'ordinamento militare, continua a trovare applicazione l'orientamento formatosi in relazione alla normativa previgente secondo il quale spetta all'Amministrazione valutare se la concessione della reintegra risponda effettivamente non soltanto alle aspirazioni del militare riabilitato in sede penale, ma anche all'interesse pubblico di settore, in particolare con un apprezzamento in ordine alla riacquisizione da parte dell'interessato di quelle spiccate qualità morali che sono richieste per ogni appartenente ad un Corpo militare.

Premesso che il militare cessato dal servizio permanente non può esservi riammesso, anche la reintegrazione nel grado dell'ufficiale non consente in ogni caso la riammissione in servizio.

(16)

Sulla legittimità del diniego di riammissione in servizio.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 31 luglio 2023, n. 1077 – Pres. Poli, Est. Perrelli](#)

Ai sensi degli artt. 42 del d.lgs. n. 443 del 1992 e 132 del d.P.R. n. 3 del 1957, il dipendente non gode di un diritto soggettivo alla riammissione in servizio, atteso che la p.a. gode, al riguardo, è titolare di un'ampia discrezionalità e che il provvedimento di riammissione è disposto non solo nell'interesse dell'ex dipendente ma soprattutto nell'interesse dell'amministrazione; pertanto, il diniego di riammissione è legittimo purché la p.a. evidenzii circostanze ostative non illogiche o discriminatrici o palesemente abnormi (fattispecie relativa a diniego di riammissione opposto ad un appartenente alla Polizia penitenziaria che, pur giudicato idoneo sotto il profilo medico legale, era cessato da oltre dieci anni dal servizio di istituto e presentava elevata età anagrafica).

(17)

Sulla giurisdizione in caso di pretesa alla restituzione delle quote associative di un circolo della Marina militare.

[Consiglio di Stato, sezione I, 19 luglio 2023, n. 1047 – Pres. Poli, Est. Tomaiuoli](#)

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia avente ad oggetto la pretesa alla restituzione di quote versate da un ufficiale della Marina militare ad un circolo ricreativo della Marina stessa, trattandosi di associazione avente natura privatistica, assoggettata alla disciplina del codice civile.

(18)

Reintegrazione nel grado del militare rimosso: discrezionalità decisoria e aspetti procedurali.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 22 giugno 2023, n. 1074 - Pres. Poli, Est. Perrelli](#)

Il militare rimosso per la perdita del grado può essere reintegrato nel grado medesimo, su domanda dell'interessato, previo parere favorevole della Corte militare d'appello, che tenga conto dei fatti e della loro natura, dei precedenti, della condotta militare e morale dell'interessato nonché di ogni altro elemento di giudizio.

Il Ministro della difesa, nell'adottare i propri provvedimenti, può discostarsi dal parere della Corte militare d'appello, solo ove lo stesso sia favorevole all'accoglimento della domanda.

La reintegrazione nel grado non costituisce un diritto correlato al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e non consegue automaticamente alla domanda, sussistendo in capo all'amministrazione un ampio potere di valutazione di merito sugli aspetti rilevanti, sotto il profilo dell'interesse della funzione pubblica istituzionale.

